

Ordinanza del DFF sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta¹

del 10 dicembre 1992 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Dipartimento delle finanze (DFF),

visti gli articoli 161 a 164 e 168 della legge federale del 14 dicembre 1990²

sull'imposta federale diretta (LIFD);

visto l'articolo 1 lettera c dell'ordinanza del 18 dicembre 1991³

su deleghe di competenza al Dipartimento delle finanze per quanto concerne l'imposta federale diretta,

ordina:

Art. 1 Scadenze

¹ Il termine generale di scadenza è il 1° marzo dell'anno civile successivo a quello fiscale. Per questo termine deve essere allestito un calcolo provvisorio o definitivo giusta l'articolo 162 capoverso 1 LIFD. Il Cantone può tuttavia rinunciare ad allestire calcoli provvisori per importi inferiori a 300 franchi.⁴

² Sono salvi i termini particolari di scadenza a tenore dell'articolo 161 capoversi 3 e 4 LIFD.

³ L'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta può anticipare il termine di scadenza fino a due mesi dopo la chiusura dell'esercizio commerciale per le persone giuridiche il cui esercizio commerciale non coincide con l'anno civile (periodo fiscale giusta l'art. 79 cpv. 2 LIFD).

Art. 2 Riscossione a rate anticipate

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni può autorizzare l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta, se ne fa domanda, a riscuotere, anticipatamente e a rate, l'imposta federale diretta.

² Sui pagamenti rateali è concesso un interesse remunerativo ai sensi dell'articolo 4.

³ L'interesse di mora non è dovuto nei casi di riscossione a rate anticipate.

RU 1993 717

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 17 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 3683).

² RS **642.11**

³ RS **642.118**

⁴ Per. introdotto dal n. I dell'O del DFF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2001** 1057). Giusta il n. II di detta mod. si applica per la prima volta alle imposte del periodo fiscale 2001.

Art. 3 Interesse di mora

¹ L'interesse decorre 30 giorni:

- a. dopo la notificazione del calcolo definitivo o provvisorio;
- b. dopo il termine originario di scadenza per i casi di recupero d'imposta (art. 151 cpv. 1 LIFD);
- c. dopo la notificazione di decisioni di multe e spese ai sensi dell'articolo 185 LIFD.

² Il tasso d'interesse di mora è retto dall'ordinanza del DFF del 25 giugno 2021⁵ sui tassi d'interesse.⁶

³ Il tasso d'interesse si applica a tutti i crediti fiscali, multe e spese del relativo anno civile. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Art. 4 Interesse remunerativo

¹ Fatto salvo il capoverso 2, l'interesse remunerativo è concesso:

- a. sui pagamenti rateali e su altri pagamenti eseguiti prima della scadenza, dal momento in cui il pagamento è pervenuto fino alla scadenza originaria;
- b. sugli averi dei contribuenti, pure dopo la scadenza originaria, sempreché tali crediti siano riconducibili a pagamenti volontari.

² Se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento non è dovuto alcun interesse.

³ Il tasso d'interesse remunerativo sui pagamenti anticipati è retto dall'ordinanza del DFF del 25 giugno 2021⁷ sui tassi d'interesse.⁸ I Cantoni che riscuotono l'imposta a rate anticipate possono applicare tale tasso d'interesse oltre il relativo anno civile e sino alla scadenza dell'imposta.

Art. 5 Interessi sulle eccedenze d'imposta da restituire

¹ È concesso un interesse sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio definitivo o provvisorio successivamente ridotto.

² Il tasso d'interesse remunerativo sulle eccedenze d'imposta da restituire è retto dall'ordinanza del DFF del 25 giugno 2021⁹ sui tassi d'interesse.¹⁰

³ Il tasso d'interesse si applica a tutti i crediti dei contribuenti nel relativo anno civile.

⁵ RS 631.014

⁶ Nuovo testo giusta l'art. 3 dell'O del DFF del 25 giu. 2021 sui tassi d'interesse, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 432).

⁷ RS 631.014

⁸ Nuovo testo giusta l'art. 3 dell'O del DFF del 25 giu. 2021 sui tassi d'interesse, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 432).

⁹ RS 631.014

¹⁰ Nuovo testo giusta l'art. 3 dell'O del DFF del 25 giu. 2021 sui tassi d'interesse, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 432).

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995 e si applica per la prima volta alle imposte dell'anno 1995.

Appendice¹¹

¹¹ Introdotta dal n. I dell'O del DFF del 29 nov. 1994 (RU **1994** 2786). Abrogata dall'art. 3 dell'O del DFF del 25 giu. 2021 sui tassi d'interesse, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 432).